



OSSERVATORIO STATISTICO

Cassa Integrazione Guadagni, Fondi di Solidarietà e Disoccupazione

Ore autorizzate, domande e beneficiari



I dati del presente Report Statistico si riferiscono alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, alle ore autorizzate nei Fondi di Solidarietà, alle domande e ai beneficiari di Disoccupazione.

REPORT GENNAIO 2025

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024)	pag.8
CIG Ordinaria (Dicembre 2024)	pag.12
CIG Straordinaria (Dicembre 2024)	pag.13
CIG in Deroga (Dicembre 2024)	pag.14
Fondi di solidarietà (Dicembre 2024)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Novembre 2024)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Agosto 2024)	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

Impianto iniziale

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei

comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

La riforma dal 2022

Le gravi ricadute della crisi pandemica hanno accelerato il processo di riordino degli ammortizzatori sociali, attuato con la riforma contenuta nella Legge di Bilancio per il 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234) e nel successivo d.l. 27 gennaio 2022 n.4 (vedi anche le circolari INPS 18/2022 e 76/2022).

La riforma opera dal 1° gennaio 2022 (a parte i trattamenti in essere) ed ha l'obiettivo di definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi. La riforma punta a garantire a tutti i lavoratori subordinati trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto. Gli ammortizzatori vengono estesi a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti di qualunque tipologia (e non più solamente quelli con contratto di tipo "professionalizzante") e i lavoratori a domicilio. Per assicurare un più agevole accesso alle prestazioni, inoltre è stata ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che le persone devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'intervento di integrazione salariale per eventi diversi da quelli oggettivamente non evitabili.

L'impianto che consegue alle modifiche introdotte tende a realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo, attuato tramite il principio "dell'universalismo differenziato" e, parallelamente, mira a migliorare sia l'accesso alle prestazioni riconosciute sia la relativa misura. Dalla logica della alternatività si è passati a quella della complementarità.

La riforma è intervenuta anche sull'importo delle integrazioni salariali, pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate: dal 2022, è soggetto ad un unico massimale, quello più elevato dei due preesistenti. Il meccanismo del doppio massimale, legato alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, è stato superato.

In estrema sintesi, le principali novità sono le seguenti:

- a) la CIGO, il cui ambito di applicazione non è stato modificato dalla riforma, resta destinata a supportare datori di lavoro e lavoratori appartenenti a settori produttivi storicamente tutelati, quali quello industriale;
- b) i Fondi di Solidarietà intervengono per i datori di lavoro non coperti dalla CIGO a partire anche da un solo dipendente (non più da cinque). In caso di mancata adesione dell'impresa o adeguamento dei Fondi alla nuova disciplina, opera in via residuale il FIS;
- c) la CIGS, in una logica di residualità rispetto ai Fondi, riservata alle imprese con un requisito dimensionale con più di 15 dipendenti, non coperte da nessuna delle tre tipologie di Fondi di Solidarietà (bilaterali, alternativi e quelli territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano) sia perché non costituiti sia per eventuale mancanza di disponibilità finanziaria degli stessi.

Sono di conseguenza estese le tutele della CIGS e quindi il relativo obbligo contributivo a tutte le imprese che occupano più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, per le quali non è stato costituito un Fondo. L'ampliamento della copertura a carico della CIGS è stato particolarmente significativo: mentre, infatti, per le causali ordinarie lo strumento negoziale residuale, costituito dal FIS, garantisce il sostegno per la maggioranza dei lavoratori subordinati, per le causali straordinarie è la CIGS ad adempiere a tale copertura.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	192.844.850	422.342.376	-29%
2024	307.247.664	20.524.110	327.771.774	179.246.685	507.018.459	20%

(*) Comprende fondi di solidarietà e deroga

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	dicembre 23	gennaio 24	febbraio 24	marzo 24	aprile 24	maggio 24	giugno 24	luglio 24	agosto 24	settembre 24	ottobre 24	novembre 24	dicembre 24
CIG Ordinaria	20.741.703	24.132.663	28.298.156	24.679.419	24.904.330	26.330.340	25.092.466	26.131.326	17.411.182	30.664.572	41.804.166	28.836.838	29.486.316
CIG Straordinaria	7.414.798	23.670.863	17.284.008	13.643.573	11.731.641	20.056.396	9.494.530	9.147.158	6.428.716	12.980.130	15.415.582	15.004.626	10.672.794
<i>di cui Solidarietà</i>	2.519.302	8.106.754	10.108.024	7.787.391	7.815.892	7.827.805	6.846.178	5.943.574	3.849.762	9.522.326	10.649.330	10.157.890	6.345.836
CIG in Deroga	110.013	134.538		631.952	683.091	1.860	22.604			12.772	2.154	341.146	386.360
Fondi di solidarietà	869.649	1.174.533	910.702	968.368	789.461	856.649	681.072	1.318.564	543.090	1.265.814	967.974	1.217.130	806.834
TOTALE	29.136.163	49.112.597	46.492.866	39.923.312	38.108.523	47.245.245	35.290.672	36.597.048	24.382.988	44.923.288	58.189.876	45.399.740	41.352.304

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	dicembre 23 / dicembre 22	gennaio 24 / gennaio 23	febbraio 24 / febbraio 23	marzo 24 / marzo 23	aprile 24 / aprile 23	maggio 24 / maggio 23	giugno 24 / giugno 23	luglio 24 / luglio 23	agosto 24 / agosto 23	settembre 24 / settembre 23	ottobre 24 / ottobre 23	novembre 24 / novembre 23	dicembre 24 / dicembre 23
CIG Ordinaria	3,0%	44,4%	64,7%	17,7%	72,4%	43,6%	35,8%	41,1%	28,0%	61,2%	60,8%	13,1%	42,2%
CIG Straordinaria	-68,4%	0,6%	-22,8%	-34,0%	33,3%	42,3%	-7,6%	-1,6%	-28,4%	-27,7%	-28,5%	16,2%	43,9%
<i>di cui Solidarietà</i>	-34,6%	-4,8%	5,5%	-35,8%	68,0%	32,2%	45,0%	110,0%	2,6%	68,7%	-33,9%	93,4%	151,9%
CIG in Deroga	214,3%	498,1%	-100,0%	65,1%	452,5%	-99,6%	8593,8%	-100,0%	-100,0%	-94,8%	-98,8%	563,7%	251,2%
Fondi di solidarietà	-66,5%	-34,6%	-38,2%	-29,5%	-32,4%	-49,6%	4,3%	69,7%	-17,7%	122,6%	-40,0%	100,7%	-7,2%
TOTALE	-36,9%	16,8%	13,0%	-8,0%	55,3%	36,7%	20,0%	27,9%	5,0%	18,9%	17,9%	16,2%	41,9%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	dicembre 23 / novembre 23	gennaio 24 / dicembre 23	febbraio 24 / gennaio 24	marzo 24 / febbraio 24	aprile 24 / marzo 24	maggio 24 / aprile 24	giugno 24 / maggio 24	luglio 24 / giugno 24	agosto 24 / luglio 24	settembre 24 / agosto 24	ottobre 24 / settembre 24	novembre 24 / ottobre 24	dicembre 24 / novembre 24
CIG Ordinaria	-18,7%	16,3%	17,3%	-12,8%	0,9%	5,7%	-4,7%	4,1%	-33,4%	76,1%	36,3%	-31,0%	2,3%
CIG Straordinaria	-42,6%	219,2%	-27,0%	-21,1%	-14,0%	71,0%	-52,7%	-3,7%	-29,7%	101,9%	18,8%	-2,7%	-28,9%
<i>di cui Solidarietà</i>	-52,0%	221,8%	24,7%	-23,0%	0,4%	0,2%	-12,5%	-13,2%	-35,2%	147,3%	11,8%	-4,6%	-37,5%
CIG in Deroga	114,0%	22,3%	-100,0%		8,1%	-99,7%	1115,3%	-100,0%			-83,1%	15737,8%	13,3%
Fondi di solidarietà	43,4%	35,1%	-22,5%	6,3%	-18,5%	8,5%	-20,5%	93,6%	-58,8%	133,1%	-23,5%	25,7%	-33,7%
TOTALE	-25,44%	68,6%	-5,3%	-14,1%	-4,5%	24,0%	-25,3%	3,7%	-33,4%	84,2%	29,5%	-22,0%	-8,9%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		
	2023	2024	dic 2024 / dic 2023	2023	2024	gen-dic 2024 / gen-dic 2023
			Variazione %			Variazione %
CIG Ordinaria	20.741.703	29.486.316	42,16%	229.497.526	327.771.774	42,82%
Industria	19.304.420	27.571.336	42,82%	208.173.478	307.247.664	47,59%
Edilizia	1.437.283	1.914.980	33,24%	21.324.048	20.524.110	-3,75%
CIG Straordinaria	7.414.798	10.672.794	43,94%	177.920.448	165.530.017	-6,96%
Industria	6.826.088	9.715.414	42,33%	152.730.872	142.803.502	-6,50%
Edilizia	41.432	60.050	44,94%	1.173.475	1.414.168	20,51%
Artigianato			-			-
Commercio	496.586	897.330	80,70%	23.834.701	21.283.563	-10,70%
Rami vari	50.692	-	-	181.400	28.784	-84,13%
CIG in Deroga	110.013	386.360	251,19%	1.666.390	2.216.477	33,01%
Industria		-	-	311.655	11.110	-96,44%
Edilizia		-	-		-	-
Artigianato		-	-	3.040	-	-
Commercio	110.013	386.360	251,19%	1.348.090	2.205.367	63,59%
Rami vari		-	-	3.605	-	-
TOTALE	28.266.514	40.545.470	43,44%	409.084.364	495.518.268	21,13%
Industria	26.130.508	37.286.750	42,69%	361.216.005	450.062.276	24,60%
Edilizia	1.478.715	1.975.030	33,56%	22.497.523	21.938.278	-2,49%
Artigianato	-	-	-	3.040	-	-
Commercio	606.599	1.283.690	111,62%	25.182.791	23.488.930	-6,73%
Rami vari	50.692	-	-	185.005	28.784	-84,44%
Fondi di solidarietà	869.649	806.834	-7,22%	13.258.012	11.500.191	-13,26%
Industria	40.561	47.656	17,49%	919.897	1.150.980	25,12%
Edilizia			-			-
Artigianato			-			-
Commercio	823.934	746.188	-9,44%	11.343.426	10.286.789	-9,31%
Credito	5.154	10.150	96,93%	42.865	57.290	33,65%
Ex enti pubblici		2.840	-	951.824	5.132	-99,46%
Rami vari			-			-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2024 sono state 29,4 milioni. Nel precedente mese di novembre 2024 erano state autorizzate 28,8 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +2,3%. Rispetto a dicembre 2023 (20,7 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +42,2%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		gen-dic 2024 / gen-dic 2023
	2023	2024	dic 2024 / dic 2023	2023	2024	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.228.426	3.358.430	173,39%	20.483.307	35.648.165	74,04%
VALLE D'AOSTA	22.035	28.406	28,91%	615.398	622.382	1,13%
LOMBARDIA	4.113.072	5.350.874	30,09%	56.143.446	72.089.178	28,40%
TRENTINO A. A.	206.319	242.380	17,48%	2.888.543	3.254.656	12,67%
VENETO	2.947.893	4.909.556	66,54%	42.808.161	61.626.167	43,96%
FRIULI V.G.	1.272.089	902.874	-29,02%	9.807.924	10.860.862	10,74%
LIGURIA	195.359	295.018	51,01%	1.153.781	1.860.016	61,21%
EMILIA ROMAGNA	3.370.679	5.767.640	71,11%	29.494.653	44.947.336	52,39%
TOSCANA	2.099.425	2.511.880	19,65%	13.239.348	23.514.070	77,61%
UMBRIA	182.060	475.468	161,16%	4.064.107	4.731.436	16,42%
MARCHE	2.122.112	1.441.772	-32,06%	12.883.134	17.064.470	32,46%
LAZIO	806.360	313.936	-61,07%	6.499.447	5.512.797	-15,18%
ABRUZZO	159.512	673.264	322,08%	2.919.505	9.669.441	231,20%
MOLISE	28.472	259.630	811,88%	1.204.918	1.168.444	-3,03%
CAMPANIA	1.081.393	1.119.128	3,49%	10.820.987	16.725.165	54,56%
PUGLIA	526.473	1.148.906	118,23%	7.669.712	12.400.698	61,68%
BASILICATA	118.993	298.428	150,79%	2.315.099	2.478.283	7,05%
CALABRIA	61.365	83.572	36,19%	733.139	782.701	6,76%
SICILIA	131.641	198.468	50,76%	2.546.692	1.723.560	-32,32%
SARDEGNA	68.025	106.686	56,83%	1.206.225	1.091.947	-9,47%
ITALIA	20.741.703	29.486.316	42,16%	229.497.526	327.771.774	42,82%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.558.892</i>	<i>9.032.728</i>	<i>62,49%</i>	<i>78.395.932</i>	<i>110.219.741</i>	<i>40,59%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>7.796.980</i>	<i>11.822.450</i>	<i>51,63%</i>	<i>84.999.281</i>	<i>120.689.021</i>	<i>41,99%</i>
<i>Centro</i>	<i>5.209.957</i>	<i>4.743.056</i>	<i>-8,96%</i>	<i>36.686.036</i>	<i>50.822.773</i>	<i>38,53%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.175.874</i>	<i>3.888.082</i>	<i>78,69%</i>	<i>29.416.277</i>	<i>46.040.239</i>	<i>56,51%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a dicembre 2024 è stato pari a 10,6 milioni (di cui 6,3 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -28,9% (15,0 milioni di ore a novembre 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (7,4 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +43,9%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE		dic 2024 / dic 2023	Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		gen-dic 2024 / gen-dic 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	628.135	818.884	30,37%	10.419.427	15.431.897	48,11%
VALLE D'AOSTA	-	16.014	-	26.444	16.014	-39,44%
LOMBARDIA	1.323.940	1.687.710	27,48%	22.160.632	23.932.086	7,99%
TRENTINO A. A.	27.417	109.000	297,56%	260.499	334.757	28,51%
VENETO	81.302	302.822	272,47%	8.121.660	7.703.993	-5,14%
FRIULI V.G.	12.240	453.938	3608,64%	4.996.147	4.911.535	-1,69%
LIGURIA	2.126	36.934	1637,25%	4.350.692	3.349.909	-23,00%
EMILIA ROMAGNA	210.235	1.028.620	389,27%	9.609.352	15.546.346	61,78%
TOSCANA	43.216	392.000	807,07%	10.728.990	11.929.244	11,19%
UMBRIA	341	-	-	918.502	1.719.115	87,17%
MARCHE	149.347	1.513.016	913,09%	3.129.116	6.134.882	96,06%
LAZIO	1.573.143	1.425.058	-9,41%	27.811.800	18.208.331	-34,53%
ABRUZZO	159.837	220.398	37,89%	5.259.007	3.530.792	-32,86%
MOLISE	87.212	-	-	1.303.285	872.974	-33,02%
CAMPANIA	1.361.882	792.076	-41,84%	16.589.454	15.373.397	-7,33%
PUGLIA	88.104	807.748	816,81%	15.926.876	19.725.489	23,85%
BASILICATA	184.581	20.372	-88,96%	23.452.770	5.017.374	-78,61%
CALABRIA	31.651	8.074	-74,49%	4.194.255	4.858.852	15,85%
SICILIA	1.423.546	1.018.458	-28,46%	6.158.353	5.133.561	-16,64%
SARDEGNA	26.543	21.672	-18,35%	2.503.187	1.799.469	-28,11%
ITALIA	7.414.798	10.672.794	43,94%	177.920.448	165.530.017	-6,96%
<i>Nord Ovest</i>	<i>1.954.201</i>	<i>2.559.542</i>	<i>30,98%</i>	<i>36.957.195</i>	<i>42.729.906</i>	<i>15,62%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>331.194</i>	<i>1.894.380</i>	<i>471,98%</i>	<i>22.987.658</i>	<i>28.496.631</i>	<i>23,96%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.766.047</i>	<i>3.330.074</i>	<i>88,56%</i>	<i>42.588.408</i>	<i>37.991.572</i>	<i>-10,79%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.363.356</i>	<i>2.888.798</i>	<i>-14,11%</i>	<i>75.387.187</i>	<i>56.311.908</i>	<i>-25,30%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di dicembre 2024 sono stati pari a circa 386mila ore autorizzate, nel mese precedente erano pari a circa 341mila ore.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		gen-dic 2024 / gen-dic 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	
PIEMONTE	-	-	-	233.263	32.651	-86,00%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	64.309	54.860	-14,69%	88.319	72.424	-18,00%
TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	866	130.250	14940,42%
FRIULI V.G.	-	-	-	1.176	-	-
LIGURIA	-	-	-	243.028	-	-
EMILIA ROMAGNA	1.466	-	-	3.156	69	-97,81%
TOSCANA	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	1.836	-	-
LAZIO	44.238	-	-	159.363	209.633	31,54%
ABRUZZO	-	-	-	-	249.143	-
MOLISE	-	-	-	209	-	-
CAMPANIA	-	-	-	67.101	168.675	151,37%
PUGLIA	-	-	-	73.606	410.059	457,10%
BASILICATA	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	-	-	121.030	42.783	-64,65%
SICILIA	-	331.500	-	672.829	880.810	30,91%
SARDEGNA	-	-	-	608	19.980	3186,18%
ITALIA	110.013	386.360	251,19%	1.666.390	2.216.477	33,01%
<i>Nord Ovest</i>	<i>64.309</i>	<i>54.860</i>	<i>-14,69%</i>	<i>564.610</i>	<i>105.075</i>	<i>-81,39%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.466</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5.198</i>	<i>130.319</i>	<i>2407,10%</i>
<i>Centro</i>	<i>44.238</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>161.199</i>	<i>209.633</i>	<i>30,05%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>-</i>	<i>331.500</i>	<i>-</i>	<i>935.383</i>	<i>1.771.450</i>	<i>89,38%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a dicembre 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,8 milioni e registra un decremento del -33,7% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di dicembre 2023 le ore autorizzate erano state 0,86 milioni, la variazione tendenziale è del -7,2%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		gen-dic 2024 / gen-dic 2023
	2023	2024	dic 2024 / dic 2023	2023	2024	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	70.121	224.502	220,16%	1.420.481	1.372.016	-3,41%
VALLE D'AOSTA	3.267	1.616	-50,54%	18.405	77.518	321,18%
LOMBARDIA	185.632	120.756	-34,95%	2.244.083	2.534.663	12,95%
TRENTINO A. A.	8.033	45.882	471,17%	58.075	82.018	41,23%
VENETO	60.229	45.592	-24,30%	1.054.154	1.069.512	1,46%
FRIULI V.G.	21.568	910	-95,78%	227.019	173.784	-23,45%
LIGURIA	576	7.054	1124,65%	441.309	130.503	-70,43%
EMILIA ROMAGNA	256.123	172.966	-32,47%	1.003.072	1.293.196	28,92%
TOSCANA	53.298	27.564	-48,28%	509.090	863.462	69,61%
UMBRIA	2.418	12.356	411,00%	242.553	167.501	-30,94%
MARCHE	67.651	21.374	-68,41%	400.092	274.329	-31,43%
LAZIO	44.227	20.896	-52,75%	2.808.894	1.294.629	-53,91%
ABRUZZO	19.206	21.622	12,58%	202.209	257.073	27,13%
MOLISE	246	18.120	7265,85%	29.211	70.893	142,69%
CAMPANIA	18.123	22.000	21,39%	466.101	445.531	-4,41%
PUGLIA	27.907	15.824	-43,30%	1.331.020	548.263	-58,81%
BASILICATA	2.013	13.698	580,48%	38.566	153.444	297,87%
CALABRIA		344	-	115.345	383.716	232,67%
SICILIA	24.907	1.080	-95,66%	529.367	205.955	-61,09%
SARDEGNA	4.104	12.678	208,92%	118.966	102.185	-14,11%
ITALIA	869.649	806.834	-7,22%	13.258.012	11.500.191	-13,26%
<i>Nord Ovest</i>	<i>259.596</i>	<i>353.928</i>	<i>36,34%</i>	<i>4.124.278</i>	<i>4.114.700</i>	<i>-0,23%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>345.953</i>	<i>265.350</i>	<i>-23,30%</i>	<i>2.342.320</i>	<i>2.618.510</i>	<i>11,79%</i>
<i>Centro</i>	<i>167.594</i>	<i>82.190</i>	<i>-50,96%</i>	<i>3.960.629</i>	<i>2.599.921</i>	<i>-34,36%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>96.506</i>	<i>105.366</i>	<i>9,18%</i>	<i>2.830.785</i>	<i>2.167.060</i>	<i>-23,45%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2022 2023 e 2024 (gennaio-ottobre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)	63.673.321	71.514.184	14.821.301	40.717.137	190.725.944
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,76%	35,35%	52,59%	32,29%	32,08%
Anno 2023					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)	58.923.229	64.869.695	631.799	3.334.967	127.759.690
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,67%	36,46%	37,91%	25,15%	30,25%
Anno 2024 (gennaio-ottobre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2024 (gennaio-ottobre) (a)	269.448.620	139.852.597	1.488.971	9.476.227	420.266.415
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)	61.908.708	38.254.783	846.436	2.409.523	103.419.449
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)	22,98%	27,35%	56,85%	25,43%	24,61%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Ottobre degli anni 2022, 2023 e 2024 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Ottobre 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2022 (a)	192.363.126	166.489.807	28.107.515	120.254.301	507.214.749
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	52.243.119	37.300.485	14.725.217	38.913.494	143.182.315
Tiraggio 2022 (b)/(a)	27,16%	22,40%	52,39%	32,36%	28,23%
Gennaio-Ottobre 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2023 (a)	183.253.077	157.590.502	1.504.976	11.781.998	354.130.553
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	45.830.221	40.577.806	519.972	2.877.748	89.805.747
Tiraggio 2023 (b)/(a)	25,01%	25,75%	34,55%	24,42%	25,36%
Gennaio-Ottobre 2024					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2024 (a)	269.448.620	139.852.597	1.488.971	9.476.227	420.266.415
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	61.908.708	38.254.783	846.436	2.409.523	103.419.449
Tiraggio 2024 (b)/(a)	22,98%	27,35%	56,85%	25,43%	24,61%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario

delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2022 - novembre 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- novembre	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2022														
NASpI	171.212	113.483	115.942	116.915	105.076	199.069	334.687	116.956	232.583	302.695	243.019	133.434	2.051.637	2.185.071
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.409	1.630	1.888	2.435	1.637	27.797	29.434
Totale	173.826	115.984	117.378	118.759	107.097	202.251	339.524	120.365	234.213	304.583	245.454	135.071	2.079.434	2.214.505
ANNO 2023														
NASpI	189.482	110.693	112.267	111.691	101.949	159.423	341.670	111.048	215.635	311.211	251.499	129.810	2.016.568	2.146.378
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.251	5.097	3.242	1.634	1.986	2.089	1.790	28.388	30.178
Totale	192.339	113.466	114.843	113.086	103.437	162.674	346.767	114.290	217.269	313.197	253.588	131.600	2.044.956	2.176.556
ANNO 2024														
NASpI	195.788	119.539	105.568	128.816	106.924	173.790	368.242	117.804	234.961	326.100	261.255		2.138.787	2.138.787
DisColl	2.675	2.590	1.458	1.461	1.469	3.591	6.386	3.503	1.667	2.005	3.327		30.132	30.132
Totale	198.463	122.129	107.026	130.277	108.393	177.381	374.628	121.307	236.628	328.105	264.582		2.168.919	2.168.919
Variazione % 2023/2022														
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%	-7,3%	2,8%	3,5%	-2,7%	-1,7%	-1,8%
DisColl	9,3%	10,9%	79,4%	-24,3%	-26,4%	2,2%	5,4%	-4,9%	0,2%	5,2%	-14,2%	9,3%	2,1%	2,5%
Totale	10,7%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,0%	-7,2%	2,8%	3,3%	-2,6%	-1,7%	-1,7%
Variazione % 2024/2023														
NASpI	3,3%	8,0%	-6,0%	15,3%	4,9%	9,0%	7,8%	6,1%	9,0%	4,8%	3,9%		6,1%	-0,4%
DisColl	-6,4%	-6,6%	-43,4%	4,7%	-1,3%	10,5%	25,3%	8,1%	2,0%	1,0%	59,3%		6,1%	-0,2%
Totale	3,2%	7,6%	-6,8%	15,2%	4,8%	9,0%	8,0%	6,1%	8,9%	4,8%	4,3%		6,1%	-0,4%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 - novembre 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023	Domande presentate da gennaio a novembre 2024
PIEMONTE	125.441	124.827	124.692
VALLE D'AOSTA	7.298	6.737	6.463
LIGURIA	57.754	58.107	58.037
LOMBARDIA	270.425	270.167	269.869
TRENTINO A.A.	67.618	67.087	64.419
VENETO	164.929	165.309	159.719
FRIULI V.G.	41.566	40.736	39.918
EMILIA ROMAGNA	166.515	166.935	165.337
TOSCANA	141.822	140.285	137.637
UMBRIA	27.854	26.418	25.739
MARCHE	62.727	60.619	60.328
LAZIO	183.830	177.998	177.958
ABRUZZO	57.844	55.526	54.637
MOLISE	11.510	11.649	11.255
CAMPANIA	234.515	228.117	231.153
PUGLIA	163.422	158.966	161.064
BASILICATA	22.622	20.978	20.674
CALABRIA	81.242	76.761	78.841
SICILIA	198.524	192.760	197.399
SARDEGNA	97.613	96.396	93.648
ITALIA	2.185.071	2.146.378	2.138.787
NORD OVEST	460.918	459.838	459.061
NORD EST	440.628	440.067	429.393
CENTRO	416.233	405.320	401.662
MEZZOGIORNO	867.292	841.153	848.671

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2022-2024)

Periodo gennaio 2022 - agosto 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-agosto	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2022																	555.578
Mobilità	3.508	3.275	3.212	3.148	3.076	2.965	2.946	2.927	2.904	2.850	2.793	2.779	3.132	3.032			
NASpI***	1.034.890	950.585	922.273	906.214	882.261	923.127	1.137.717	1.161.102	1.214.745	1.220.934	1.277.999	1.237.430	989.771	1.072.440			
DisColl	5.253	5.824	5.786	6.038	6.505	7.440	9.998	11.623	10.745	8.929	8.925	8.871	7.308	7.995			
ANNO 2023																	544.792
Mobilità	2.784	2.616	2.561	2.509	2.456	2.398	2.336	2.272	2.256	2.209	2.201	2.183	2.492	2.398			
NASpI***	1.247.024	1.146.054	1.089.916	1.031.315	975.399	956.550	1.162.604	1.170.851	1.169.369	1.207.504	1.274.610	1.238.237	1.097.464	1.139.119			
DisColl	9.862	10.511	11.132	10.810	10.310	11.285	13.749	15.284	13.964	11.073	9.815	9.535	11.618	11.444			
ANNO 2024																	
Mobilità	2.187	2.042	1.984	1.948	1.889	1.855	1.823	1.810					1.942	1.942			
NASpI***	1.255.477	1.150.784	1.088.348	1.027.309	959.686	961.182	1.161.597	1.182.527					1.098.364	1.098.364			
DisColl	9.918	9.868	9.098	8.302	7.996	9.440	12.520	14.171					10.164	10.164			
Variazione % 2023/2022																	
Mobilità	-20,6%	-20,1%	-20,3%	-20,3%	-20,2%	-19,1%	-20,7%	-22,4%	-22,3%	-22,5%	-21,2%	-21,4%	-20,5%	-20,9%			
NASpI	20,5%	20,6%	18,2%	13,8%	10,6%	3,6%	2,2%	0,8%	-3,7%	-1,1%	-0,3%	0,1%	10,9%	6,2%			
DisColl	87,7%	80,5%	92,4%	79,0%	58,5%	51,7%	37,5%	31,5%	30,0%	24,0%	10,0%	7,5%	59,0%	43,1%			
Variazione % 2024/2023																	
Mobilità	-21,4%	-21,9%	-22,5%	-22,4%	-23,1%	-22,6%	-22,0%	-20,3%					-22,0%	-19,0%			
NASpI	0,7%	0,4%	-0,1%	-0,4%	-1,6%	0,5%	-0,1%	1,0%					0,1%	-3,6%			
DisColl	0,6%	-6,1%	-18,3%	-23,2%	-22,4%	-16,3%	-8,9%	-7,3%					-12,5%	-11,2%			

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Agosto 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.451	27.314	26.112	25.522	23.621	23.344	28.878	29.507					55.879
BASILICATA	11.556	10.461	9.822	9.499	8.824	9.031	11.434	11.523					21.496
CALABRIA	36.419	32.396	30.135	29.410	27.647	29.523	41.055	41.451					73.012
CAMPANIA	131.494	120.265	110.837	99.184	90.840	96.448	130.006	130.658					238.784
EMILIA ROMAGNA	97.570	88.617	84.229	78.807	73.947	72.298	85.138	86.785					171.250
FRIULI V.G.	25.523	23.659	22.512	21.542	20.000	19.325	22.310	22.817					44.557
LAZIO	114.788	108.847	106.156	102.651	98.221	101.602	119.746	121.755					206.615
LIGURIA	37.830	34.183	30.750	26.263	23.999	22.812	26.519	26.529					59.990
LOMBARDIA	167.617	159.713	156.049	152.160	147.807	148.499	172.535	177.912					312.487
MARCHE	34.394	30.643	29.210	27.667	25.722	25.260	30.574	32.124					61.407
MOLISE	6.132	5.620	5.462	5.325	4.866	4.919	6.372	6.587					11.904
PIEMONTE	78.459	74.067	73.198	71.643	69.134	68.870	82.987	83.258					146.293
PUGLIA	86.220	77.723	72.650	67.887	62.006	61.505	75.769	77.416					154.155
SARDEGNA	56.505	48.628	43.056	39.026	33.483	29.913	34.622	34.587					87.729
SICILIA	107.072	95.492	88.200	81.053	74.487	82.618	109.890	111.116					201.291
TOSCANA	86.699	77.727	70.682	61.585	55.649	53.806	65.542	67.587					143.368
TRENTINO A.A.	27.973	25.800	25.075	30.788	28.738	23.316	16.841	17.476					57.854
UMBRIA	15.165	14.285	13.722	12.684	11.947	12.217	16.137	16.507					28.779
VALLE D'AOSTA	2.355	2.181	2.037	3.318	3.769	3.373	2.787	2.541					6.506
VENETO	101.255	93.163	88.454	81.295	74.979	72.503	82.455	84.391					172.816
Totale	1.255.477	1.150.784	1.088.348	1.027.309	959.686	961.182	1.161.597	1.182.527					2.256.172

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-agosto 2024